



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI MARZO 2010.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

LAVORO

MILLEPROROGHE: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL SENATO.

Il 25 febbraio 2010, è stato approvato dal Senato in via definitiva il disegno di legge n.1955-B (c.d. Milleproroghe), che ora attende solo la pubblicazione in G.U.

In materia di lavoro e di adempimenti del sostituto di imposta si segnalano le seguenti previsioni:

- lo slittamento al 30 aprile 2010 del termine per il **ravvedimento operoso** sul quadro RW dei transfrontalieri;
- la trasmissione telematica delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta (**EMens fiscale**) è prorogata a gennaio 2011, per il 2010 l'invio avrà solo finalità sperimentali;
- è prorogata al 30 giugno 2010 la sospensione del versamento di tasse e contributi in **Abruzzo**;
- l'obbligo delle **impronte digitali** sulla carta di identità è prorogato al primo gennaio 2011. Sarà possibile inserire nel documento la volontà di donare gli organi;
- esteso al candidato al trapianto e ai donatori di rene il regime dei **permessi dal lavoro** previsto per i donatori di midollo osseo;
- facilitazioni per le assunzioni all'Università.

LAVORO ACCESSORIO: LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA.

Le principali modifiche inerenti ai prestatori di lavoro accessorio, ossia quei lavoratori che possono essere retribuiti con i cosiddetti **Vaucher o buoni lavoro**, introdotte dalla Finanziaria 2010 riguardano:

- gli **studenti universitari** di età inferiore ai 25 anni che potranno svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno e in qualunque settore;
- i **pensionati** che potranno offrire le loro prestazioni lavorative anche agli enti locali;
- i **lavoratori part-time** e i percettori di prestazioni a sostegno del reddito, a titolo sperimentale per l'anno 2010, che potranno essere impiegati in qualunque settore produttivo: non è possibile, però, utilizzare i *voucher* presso il datore di lavoro titolare del contratto *part-time*.

I percettori di prestazioni a sostegno del reddito, a titolo sperimentale per l'anno 2010, potranno essere impiegati in qualunque settore produttivo con un limite massimo annuo dei compensi fissato in € 3.000,00.

La circolare precisa inoltre che l'impresa familiare può ricorrere al lavoro occasionale accessorio in tutti i settori produttivi.

Si ricorda che il lavoro occasionale accessorio non è un rapporto di lavoro subordinato e pertanto tale inquadramento non potrà essere utilizzato per regolarizzare quelle attività lavorative che rientrano nella sfera del lavoro dipendente.

LAVORATORI SOSPESI UTILIZZATI PER PROGETTI DI FORMAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n.49281 pubblicato nella G.U. n.44 del 23 febbraio 2010, fornisce indicazioni sull'applicazione della sperimentazione per il 2009 e 2010 dell'utilizzo di lavoratori sospesi in **progetti formativi o di riqualificazione**.

I lavoratori a cui è applicabile il beneficio sono quelli in Cigs, Cigo, cassa in deroga, quelli a cui vengono applicati contratti di solidarietà e sospesi sulla base dell'art.19 del D.L. n.185/08.

Il lavoratore riceverà, a titolo retributivo e a carico del datore del lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno del reddito e la retribuzione ordinaria.

Il premio Inali per i soggetti a zero ore dovrà essere calcolato sulla retribuzione di ragguglio con tasso pari al 5 per mille: per applicare tale aliquota il datore di lavoro inoltrerà all'Inail apposita comunicazione. L'Inps accantonerà, comunque, per il lavoratore la contribuzione figurativa.

Per avviare il progetto formativo e riqualificativo il datore di lavoro dovrà sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero con le medesime parti che hanno sottoscritto l'accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali.

Il progetto redatto dal datore di lavoro deve essere dettagliato nel contenuto della formazione, della durata della stessa e nelle modalità di svolgimento.

IMPORTI MASSIMI PER IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

L'Inps, con circolare n.18 del 5 febbraio 2010, ha stabilito gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per attività socialmente utili.

Le somme da elargire devono essere rapportate alla retribuzione al lordo dei ratei di mensilità aggiuntive e, nel caso del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, sono pari:

- **per retribuzioni inferiori o uguali a € 1.931,86:** € 892,96 (€ 840,81 netti);
- **per retribuzioni superiori a € 1.931,86:** € 1.073,25 (€ 1.010,57 netti).

Per l'integrazione salariale nel settore edile e lapideo per intemperie stagionali gli importi sono maggiorati del 20%.

Gli altri importi stabiliti sono:

- **trattamento speciale di disoccupazione edile:** € 583,84 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad € 549,74;
- **indennità ordinaria di disoccupazione non agricola:** € 892,96 e € 1073,25;
- **indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti** e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2009: € 886,31 ed euro € 1.065,26;
- **assegno per attività socialmente utili:** € 533,12;
- **assegno per lavoro di pubblica utilità:** € 413,16.

L'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'INPS PER IL 2010

Con la circolare del 16 febbraio 2010 n.23 l'INPS ha illustrato i principali **ambiti di intervento e di verifica amministrativa**, a seguito della nuova organizzazione delle strutture territoriali.

Innanzitutto, sarà attivato un sistema di tutoraggio, finalizzato a gestire tempestivamente eventuali situazioni di crisi aziendale, per le grandi aziende: per il 2010 l'attività sarà avviata solo per le aziende che hanno denunciato un importo contributivo superiore a € 300.000,00, il cui numero complessivo è pari a circa 2.800 unità.

Inoltre, saranno sottoposti a verifica circa **120.000 liberi professionisti** non iscritti alla Gestione Separata e **450.000 soci di società** non iscritti a nessuna gestione previdenziale.

Saranno poi verificate le prestazioni poste a conguaglio all'Inps, con particolare attenzione per la Cassa Integrazione, le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni contributive, per gli anni 2007 e 2008, e che hanno utilizzato particolari tipologie di rapporti di lavoro.

L'attività di accertamento sarà articolata nelle seguenti fasi:

- 1) apertura del procedimento amministrativo;
- 2) convocazione del contribuente;
- 3) instaurazione contraddittorio e tentativo di riduzione del contenzioso.

Il procedimento potrà chiudersi nelle seguenti modalità:

- **adesione all'accertamento** e regolarizzazione del dovuto;

- **contestazione totale o parziale** dell'accertamento, con presentazione di ulteriori elementi probanti: ulteriore verifica del funzionario, con successivo addebito ovvero annullamento dell'accertamento;
- **silenzio del contribuente**: quantificazione del dovuto e segnalazione alla vigilanza ispettiva.

LOTTA AL LAVORO SOMMERSO: STIPULATO L'ACCORDO INPS - SIAE.

L'Inps, con messaggio n.4179 del 9 febbraio, comunica di aver sottoscritto una nuova convenzione triennale con la Siae, per dare vita ad un'azione integrata di vigilanza nella lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

L'accordo prevede di operare controlli in orari e in giorni, particolarmente quelli festivi, serali e notturni, nei quali normalmente è più difficile l'attività degli ispettori Inps, nelle aziende abitualmente visitate dagli ispettori Siae: esercizi commerciali e luoghi in cui si organizzano forme di spettacolo e di intrattenimento che impiegano lavoratori assicurati, o assicurabili, all'Inps.

I verbali delle ispezioni saranno trasmessi dalla Siae all'Inps direttamente per via telematica.

ULTERIORI DISPOSIZIONI OPERATIVE SU OPERAZIONE RED 2008 E 2009.

Con nota operativa n.3 del 9 febbraio 2010 l'Inpdap – Direzione Centrale Previdenza ha comunicato che, a seguito delle ulteriori dichiarazioni trasmesse dai Caf e dai professionisti abilitati entro il 31 dicembre 2009, si è provveduto a **rideterminare l'importo delle pensioni** e a quantificare i debiti pensionistici nei confronti dei pensionati che hanno presentato in ritardo le dichiarazioni rispetto alla data prevista del 9 novembre 2009 e nei cui confronti, qualora dalle stesse sia risultato un reddito superiore rispetto a quello per il quale è stato corrisposto il trattamento di pensione, con la rata di **febbraio** c.m. è stato adeguato l'importo della pensione, con recupero di quanto indebitamente percepito dal rateo della pensione di maggio p.v..

Per quanto riguarda i pensionati che hanno presentato in ritardo le dichiarazioni di rettifica rispetto a quelle precedenti già lavorate nel mese di dicembre u.s., l'Istituto ha comunicato che è stato rideterminato l'importo della pensione, con recupero di quanto dovuto a partire dal mese di **marzo** p.v..

ADEMPIMENTI PRATICI

PRIVACY: ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il Codice sulla *Privacy* (D.Lgs. n.196/03) impone a tutti coloro che trattano dati personali la predisposizione di adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal *c.d. Disciplinare Tecnico della norma* (allegato B del citato D.Lgs. n.196/03).

La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del **titolare del trattamento dei dati**, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
- la nomina del/dei **responsabile/i del trattamento dei dati**;
- la nomina del/degli **incaricato/i al trattamento dei dati**;

- il rilascio di apposita informativa,
- la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati,
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando corra l'obbligo,
- l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine, il rischio di:
 - ▶ sottrazione, alterazione, perdita degli stessi,
 - ▶ accesso non autorizzato da parte di terzi,
 - ▶ trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a quest'obbligo si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all'eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali.

Il Legislatore, in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali, ha previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi è anche la redazione del **DPS** (Documento Programmatico sulla Sicurezza) **quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici** e riguarda dati "**sensibili**" (ossia idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o "giudiziari".

Il DPS deve essere aggiornato e rivisto ogni anno entro il 31 marzo; periodicamente è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni normative, e annualmente corre l'obbligo di effettuare un percorso formativo specifico da parte del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati.

MODELLO 730-4 TELEMATICO

Comunichiamo che sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 ed è stato approvato il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il regolamento 7 maggio 2007, n.63 prevede, infatti, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod.730 – sia **effettuato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d'imposta datori di lavoro utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.

Sulla base di tali disposizioni, i **Caf-dipendenti ed i professionisti abilitati** a svolgere l'attività di assistenza fiscale, comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile del modello 730, modello 730-4, e **l'Agenzia delle Entrate provvede a:**

- ✓ fornire ai Caf ed ai professionisti abilitati l'attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi 5 giorni;
- ✓ **rendere disponibili ai sostituti d'imposta**, entro 10 giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730;
- ✓ confermare ai Caf e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

Qualora sia **impossibile consegnare il risultato contabile** al sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello con i mezzi idonei. Il sostituto d'imposta che riceve il modello per un **contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio**, restituisce il modello entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti.

Il modello di comunicazione della scelta in ordine alla sede telematica presso cui ricevere i 730-4, deve essere trasmesso **entro il 31 marzo 2010, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati**, secondo le specifiche tecniche annesse al provvedimento di approvazione, ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che i termini per la presentazione del Modello 730/2010 sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o da un professionista abilitato

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° MARZO 2010 AL 31 MARZO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2010, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

martedì 16 marzo

- **Iva contribuenti mensili**

Versamento dell'eventuale imposta a debito del mese 12/08 (con minimo di €. 1,03 purchè trattasi di saldo annuale).

- **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

- **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

- **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- **Contributi Ipsema – Versamento**

Versamento dei contributi di malattia e maternità per il personale marittimo.

- **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

- **Contributi inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al **terzo trimestre 2009**.

- **Autoliquidazione Inail – Denuncia telematica**

Termine per l'invio della denuncia delle retribuzioni, se presentata **tramite invio telematico**.

- **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

sabato 20 marzo

- **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

giovedì 25 marzo

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Mercoledì 31 marzo

- **UniEMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

A questo proposito si ricorda che l'Inps, con messaggio n.3872 del 5 febbraio 2010, ha comunicato che, ove impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all'approntamento del nuovo software non consentano di presentare in tempo utile il flusso UniEMens individuale, potrà essere ancora utilizzata la procedura "UNIEMENS AGGREGATO", che continuerà ad essere disponibile per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 (da presentare, rispettivamente, entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010).

- **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **quarto trimestre 2009**.

- **Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del **2009**.

}}